

STATUTO

**S.C.S.A.I.M.H.A. - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ASSISTENZA INFERMI DI
MENTE, HANDICAPPATI ED
ANZIANI
SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGNONE IS VIA SAN GIOCONDINO
195

Numero REA: IS - 23024

Codice fiscale: 00298420944

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato "A"
		al Repertorio n.50744
		alla Raccolta n.18932
		NORME CHE REGOLANO LA VITA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A
		MUTUALITA' PREVALENTE DENOMINATA
		"S.C.S.A.I.M.H.A. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA
		INFERMI DI MENTE, HANDICAPPATI ED ANZIANI
		Cooperativa a mutualità prevalente"
		<u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u>
		<u>ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE</u>
		ARTICOLO 1 - E' costituita una Cooperativa a mutualità
		prevalente retta dalle norme del Codice Civile sulla società
		a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la
		seguinte denominazione:
		"S.C.S.A.I.M.H.A. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA
		INFERMI DI MENTE, HANDICAPPATI ED ANZIANI Cooperativa a
		mutualità prevalente"
		Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti
		previsti dal 2° comma dell'articolo 2519 del Codice Civile in
		tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato
		patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio
		convocata per adeguare il presente statuto alle disposizioni
		sulla società per azioni in quanto compatibili.
		Per l'esigenza di assicurare nel tempo la mutualità
		prevalente e quindi anche la limitazione del lucro

	soggettivo, vengono richiesti i seguenti principi previsti	
	dall'articolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, il	
	quale a sua volta richiama le previsioni dell'articolo 26 del	
	D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577 (cosiddetta Legge	
	Basevi), e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori;	
	c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale ed i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	d) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi.	
	ARTICOLO 2 - La Società ha sede nel Comune di Agnone	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	disp.att. C.C..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	

	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	ARTICOLO 3 - La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050	
	e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa	
	alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui	
	finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali	
	previsti dal presente statuto e, nell'apposito albo delle	
	società cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 4 - L'attività della Società cooperativa, con	
	referimento ai requisiti e agli interessi dei soci, senza	
	alcuna finalità speculativa privata e perseguendo i principi	
	della mutualità nel rispetto di fatto della prevalenza dello	
	scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del	
	Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla	
	vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie	
	autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonchè	
	previa eventuale iscrizione in appositi albi, intende	
	perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata dell'azienda alla quale i soci prestano la propria	

	attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali,	
	oltre che cercare nei limiti delle possibilità oggettive di	
	far fronte ad eventuali licenziamenti effettuati all'interno	
	del settore di cui opera.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti Sociali e da Regolamenti Interni. La Cooperativa	
	dovrà essere retta e disciplinata con ossequio ai principi	
	mutualistici senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso, su deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	La Società ha per oggetto la gestione di case-famiglia,	
	favorire la riabilitazione dei menomati psico-fisici,	
	assistere gli handicappati e gli anziani facilitandone il	
	processo di recupero e di integrazione sociale, evitandone,	
	possibilmente, l'ospedalizzazione, ecc...	
	La Cooperativa chiederà l'iscrizione all'Albo Nazionale delle	
	Cooperative.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine	

	a quelle sopra elencate e comunque connessa sul piano	
	organizzativo, di studio e di ricerca, in Italia ed	
	all'estero, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e	
	privati per l'esecuzione dei lavori e delle opere oggetto	
	dell'attività sociale, nonchè concorrere, per le opere ed i	
	lavori suddetti, ad appalti di enti pubblici e privati, Il	
	tutto nello spirito mutualistico.	
	La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente	
	ed esclusivamente per il miglior conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare	
	ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o	
	senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli	
	ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa	
	aderisce nonchè a favore di altre cooperative, e potrà	
	assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese	
	aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio,	
	inoltre potrà incentivare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'attività	
	sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente	
	normativa.	
	La Società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire	
	solo ad investitori qualificati, cui attribuire privilegi	
	nella ripartizione degli utili.	

	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di	
	intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2	
	gennaio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs.23	
	luglio 1996, n.415 le attività di mediazione e consulenza di	
	cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonchè l'attività delle	
	imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24	
	febbraio 1998, n.58.	
	La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle	
	norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità	
	previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si	
	propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la	
	legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e	
	previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo,	
	comunque bisognosi, nonchè di promuovere il miglioramento	
	economico dei singoli soci.	
	La società potrà, nei limiti della vigente normativa,	
	svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa potrà inoltre aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies c.c..	
	<u>SOCI</u>	
	ARTICOLO 5 - Il numero minimo e massimo dei soci è quello	
	stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia	
	e segnatamente dagli articoli 2519 secondo comma e 2522 nella	

	loro attuale vigenza.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli	
	previsti dall'art.23 del D.Lgs. C.P.S. n.1577 del 14 dicembre	
	1947 e successive modificazioni.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile,	
	non può essere socio della cooperativa chi esercita in	
	proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa	
	stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e	
	residenza, cittadinanza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente;	
	d) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria ove prevista o successivamente introdotta.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Società nei limiti della vigente	
	normativa, nonchè l'ammissione di soci in speciali categorie	
	in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro	
	inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono	
	ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale	

	dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può	
	protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine, il	
	socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli	
	altri soci cooperatori.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo entro sessanta giorni con deliberazione	
	motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea	
	dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il pagamento della quota, e comporta l'accettazione	
	incondizionata dello statuto.	
	ARTICOLO 6 - Il nuovo ammesso è obbligato:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e	
	dell'eventuale sovrapprezzo, nonché della tassa di	
	ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita	
	annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno, se	

	deliberato, e le delibere legalmente prese dall'assemblea o	
	dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la sua opera all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	ARTICOLO 7 - La qualità di socio si perde per morte, per	
	recesso e per esclusione.	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".	
	L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti	
	dalle leggi vigenti e dal presente statuto in materia per	
	assumere la qualità di socio, possono subentrare nella	
	partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e	
	non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal	
	conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare la	
	domanda di ammissione di cui all'articolo cinque del presente	
	statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei	
	requisiti da parte dell'organo amministrativo nelle forme e	
	con le modalità prescritte dal suddetto articolo. In caso di	
	diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso	
	abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più	
	eredi o legatari (che abbiano i requisiti di cui in	
	precedenza), gli stessi, coevamente al subentro in società,	
	devono nominare un rappresentante comune - che li rappresenti	
	nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e	
	che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai	

	diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale	
	stessa(ivi compresi i ristorni), - salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta alla divisione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso	
	quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi	
	di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ARTICOLO 8 - Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531	
	del Codice Civile, dall'organo amministrativo con	
	deliberazione motivata, può essere escluso il socio che:	
	a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali	
	oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti	
	valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo	
	1455 C.C. o che in qualunque modo danneggi o tenti di	
	danneggiare la Società;	
	c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella	
	della Società;	
	d) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e	
	nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	

	competenti;	
	e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;	
	f) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;	
	h) si renda moroso nel pagamento della quota	
	sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice	
	Civile, deve essere diffidato a mezzo lettera raccomandata a	
	mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla	
	diffida senza che abbia provveduto ad adempiere la propria	
	prestazione sarà escluso dalla Società.	
	Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi	
	moratori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea con	
	apposito regolamento.	
	Ai sensi dell'articolo 2533 terzo comma c.c. contro la	
	deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	ARTICOLO 9 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o	
	legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i	
	requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano	
	subentrare), avranno diritto al solo rimborso del valore	
	nominale delle somme versate oppure alla minore somma	
	risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica	

	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata indirizzata all'organo amministrativo il quale,	
	nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio	
	relativo al detto esercizio, dovrà provvedere alla	
	liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile,	
	nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza	
	della Società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	ARTICOLO 10 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti	
	dalle leggi vigenti;	
	b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui all'articolo quattro del presente	
	statuto;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari	
	di soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	d) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle	
	tasce di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al	
	fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	
	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità e a	
	norma di legge.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 11 - Le quote sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincolo nè essere cedute nemmeno ad	
	altri soci con effetto verso la Società se la cessione non è	
	autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530	
	C.C., primo comma, salvo in caso di diniego il diritto del	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, di proporre opposizione al tribunale.	
	Laddove con modificazione dell'atto costitutivo si dovesse	
	vietare la cessione delle quote, al socio viene riconosciuto	
	il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano	

	decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono	
	rimborsabili in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella Società cooperativa una	
	quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	ARTICOLO 12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	<u>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</u>	
	ARTICOLO 13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al	
	trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e	
	alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della	
	relazione degli amministratori di cui al primo comma	
	dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando	
	specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il	

	carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando	
	nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	Codice Civile, e nella relazione annuale sulla gestione	
	(art.2428 C.C.), tutte le condizioni di prevalenza	
	mutualistica ed i criteri seguiti per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico (art.2545 C.C.). Provvede altresì in	
	materia di ristorni con le modalità e i criteri	
	specificamente riportati nel successivo articolo 14.	
	Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	
	ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale	
	versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al	
	capitale effettivamente versato, non superiore alla	
	percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Codice Civile e	
	dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini	

	della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai	
	soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla	
	Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove	
	quote nel rispetto dell'articolo 2514 c.c.;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di	
	fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti	
	e non distribuita ai soci dovrà essere destinata ai fini	
	mutualistici.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non	
	possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia	
	durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	<u>RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE</u>	
	ARTICOLO 14 - I ristorni intesi come strumenti tecnici per	
	attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di	
	spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di	
	scambio intrattenuti con la Cooperativa vanno determinati	
	mediante:	
	a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni	
	o servizi acquistati dalla Cooperativa;	

	b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla	
	Cooperativa per le prestazioni dei soci.	
	I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a	
	ciascuno di essi la differenza tra il corrispettivo pagato	
	alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a	
	ciascuno la prestazione mutualistica.	
	Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si	
	stabilisce che tutti i soci godono delle stesse condizioni	
	soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla	
	fine di ciascun esercizio sociale i ristorni intesi come	
	ulteriori benefici mutualistici.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, ove nominato, fissare, conformemente ai	
	criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da	
	riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della	
	quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche	
	fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera	
	autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del	
	codice civile, il tutto commisurato ai seguenti criteri: alle	
	giornate e ore di lavoro prestate in relazione alle	
	specifiche mansioni attribuite ed effettivamente svolte	
	nonchè alla tipologia di produzione realizzata e al	
	quantitativo di essa soprattutto in relazione al programma	
	cooperativistico annuale e pluriennale, il tutto comunque nei	
	limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in	

	materia.	
	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	
	ARTICOLO 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:	
	a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto	
	dei limiti previsti dalla legge;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;	
	g) decidere di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	ARTICOLO 16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al	
	successivo art. 17, sono adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto .	

	La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le	
	relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta	
	direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	

	copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le	
	trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax	
	e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati	
	espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino	
	dal libro soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota	
	posseduta. Ai soci cooperatori persone giuridiche possono	
	essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di	
	una maggioranza almeno pari alla metà degli stessi.	
	Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte a cura dell'organo	
	amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei	
	soci.	
	La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta	
	dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un	

	socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla	
	trascrizione medesima.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	ARTICOLO 17 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto	
	costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	o ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in	
	Italia.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto dell	
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi	
	stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita	
	sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di	
	scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di	
	istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito	
	regolamento interno.	
	ARTICOLO 18 - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte	
	dell'organo amministrativo mediante raccomandata da inviare	

	ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella	
	quale dovrà essere indicato il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	18.1 - ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA	
	ASSICURARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI	
	ARGOMENTI DA TRATTARE:	
	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o	
	magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di	
	comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).	
	Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro	
	dei soci da almeno tre mesi.	
	Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo	
	di cinque soci.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai	
	numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile	
	come novellato, l'assemblea delibera con il voto favorevole	
	di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione potràó essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	

	prima convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e sindaci siano presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da	
	processo verbale che viene firmato dal presidente e dal	
	segretario.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano o per divisione comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	ARTICOLO 19 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore	
	unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o	
	dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza o	
	impedimento di questi, dalla persona designata dagli	
	intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un	
	segretario anche non socio designato tra gli intervenuti	
	all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere	
	assunto da un Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies,	
	2436, 2484, 2487 c.c. nonchè in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	

	dato conto nel verbale.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	

	fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in	
	cui si tiene la riunione.	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	ARTICOLO 20 - La cooperativa può essere amministrata in	
	alternativa:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a	
	cinque membri, la maggioranza dovrà essere costituita dai	
	soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o	
	disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno	
	determinati dai soci in occasione della nomina.	
	L'organo amministrativo designato per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea di	
	soci, dura in carica per il tempo di volta in volta stabilito	
	all'atto della nomina ed è rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato	
	forfettariamente, delle spese sostenute per conto della	
	società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, e se vogliono	

	un Vice Presidente, nominano anche, per la redazione dei	
	verbali, un segretario che può essere un estraneo al	
	consiglio.	
	ARTICOLO 21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce	
	nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio	
	italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni	
	volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da altro amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai	
	consiglieri tramite lettera raccomandata, fax o telegramma,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine	
	del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica ed il Collegio Sindacale se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono	
	validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò	
	alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel	
	relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di	

	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possano essere adottate anche	
	mediante consultazione scritta e sulla base del consenso	
	espresso per iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui	
	al precedente articolo 16; in tal caso dai documenti	
	sottoscritti dagli amministratori devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione	
	con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere	
	scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli	
	Amministratori.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	ARTICOLO 22 - L'organo di amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria	

	della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere	
	inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal	
	presente statuto sociale.	
	L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti	
	gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale,	
	fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva	
	competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente	
	esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti	
	immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche	
	ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione	
	finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione	
	modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul	
	conferimento di procure per il compimento di determinati atti	
	o di categorie di atti sui programmi di lavoro e la	
	conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e	
	licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei	
	limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni,	
	predisporre i programmi pluriennali della cooperativa	
	relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ai	
	programmi di partecipazione in senso attivo e passivo. Potrà	
	tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative, ad organismi federativi e	
	consortili, e ad organi provinciali e nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa	

	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Il	
	consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno	
	o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e	
	le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il	
	tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	
	può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra	
	estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo	
	amministrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione,	
	gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.	
	ARTICOLO 23 - L'Amministratore Unico o il presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza o impedimento	
	il Vice Presidente, hanno la rappresentanza e la firma	
	sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere da	
	pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori	

	nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le relative	
	mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa	
	sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad	
	attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i	
	propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio	
	nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società.	
	<u>COLLEGIO SINDACALE</u>	
	ARTICOLO 24 - Quando ricorrono i presupposti di cui	
	all'articolo 2477, 2° e 3°, i soci devono nominare un	
	Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è	
	rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso,	
	con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.	
	La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, ai	
	sensi degli articoli 2543 e 2526 ultimo comma c.c., quando la	
	società emetta in concreto strumenti finanziari non	
	partecipativi.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,	

	la sua composizione deve essere effettuata in conformità di	
	quanto previsto dall'art.2397 e s. c.c..	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, assolve ai doveri ed	
	esercita i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del	
	codice civile ed, in particolare, deve controllare	
	l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza	
	della legge e del presente statuto ed accertare la regolare	
	tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del	
	bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei	
	libri e delle scritture contabili. I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni	
	prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli	
	amministratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento precedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il	
	Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati	
	affari.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	

	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio	
	Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco	
	dissenziante ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi	
	del proprio dissenso.	
	<u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	ARTICOLO 25 - I soci ed i loro aventi causa a qualsiasi	
	titolo, per tutte le controversie insorgenti tra i soci	
	ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale ovvero controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci anche nei	
	loro confronti si obbligano contrattualmente a sottoporsi al	
	giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri	
	nominati da figure estranee alla Società. Ove il soggetto	
	designato non vi provveda nel termine di un mese	
	dall'incarico assegnatogli, la nomina è richiesta al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la	
	sede legale. Non possono essere oggetto di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le	
	modifiche a tali clausole dovranno essere approvate dai soci	
	che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale	
	sociale. I soci assenti ed i dissenzienti possono, entro i	
	successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di	
	recesso. Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute	

nell'art.34 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n.5.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, ai sensi del precedente articolo 16, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 27 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 28 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il

	rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed	
	eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente	
	maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26	
	D.Lgs.C.P.S. n.1577 del 1947, deve essere destinato a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive	
	modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	ARTICOLO 29 - Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142	
	articolo 6, così come prorogata dalla Legge 27 febbraio 2004	
	n.47 articolo 23-sexies, l'Organo Amministrativo dovrà	
	predisporre entro il 31 dicembre 2004, salvo proroga concessa	
	dalla legge, il Regolamento che stabilisca i rapporti tra la	
	Cooperativa ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e	
	precise tendenti a contrastare la falsa cooperazione nel	
	rispetto della legislazione sul lavoro.	
	ARTICOLO 30 - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo	
	di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le	
	disposizioni legislative sulle società cooperative a	
	responsabilità limitata rette coi principi della mutualità	
	agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in	
	materia.	
	firmato: Busico Giuliana	
	firmato: Notaio Antonio Ventriglia - Impronta del Sigillo	
	BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI	